



Comune di Toro

(Provincia di Campobasso)

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 19/08/2013

OGGETTO: **DIVIETO DEL GIOCO CON PALLONE IN VIA POZZILLO, SUL PIAZZALE
SOVRASTANTE I PARCHEGGI COMUNALI**

IL SINDACO

Premesso che a seguito di varie sollecitazioni da parte di alcuni cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità nelle zone del centro abitato, in particolare nel piazzale sovrastante i parcheggi comunali in Via Pozzillo, minata da parte di ragazzi che con il gioco del pallone stanno arrecando danni a cose, a edifici pubblici e privati e molestia alle persone che sostano in detta zona per trascorrere in serenità una parte della loro giornata;

Considerato che stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana e in ossequio ai poteri derivanti dalla norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio;

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Rilevato sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle forze dell'Ordine;

Richiamato il D.L. n. 92/98 convertito nella legge n. 125/2008 recante norme in materia di sicurezza pubblica, ed i poteri del Sindaco nelle funzioni di competenza statale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

E' fatto divieto nel piazzale sovrastante i parcheggi comunali in Via Pozzillo di giocare a pallone, ad eccezione dei ragazzi con età compresa da 0 a 12 anni, tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare le persone che sostano in detti spazi.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Molise, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).



Il Sindaco
(Arch. Angelo Simonelli)